

4.

diligenti funzionari di Polizia in condizione di tanta preoccupazione, specialmente dopo alcune sentenze, che per evitare di cadere in questi infernali sviluppi trovansi costretti a ricorrere ad accorgimenti inconsueti ed anche formalmente non corretti, quale quello - ad esempio - di far presenziare più ufficiali ed agenti di Polizia a confessioni o importanti deposizioni accusatrici di testi, o quello ^{di} ricorrere financo alla presenza di civili estranei, presenza richiesta dagli agenti e ufficiali di Polizia per mettere gli interessati nelle condizioni di non poter inscenare a carico ^{di} essi accuse per pretese violenze e intimidazioni.

Tutti questi accorgimenti della Polizia per salvaguardare l'obiettività del proprio operato, e con essa la propria personale responsabilità, rappresentano una realtà niente affatto apprezzabile che se pur non in aperto contrasto con la legge, non si può certamente definire conforme ad essa, e così gli uomini della Polizia nel momento stesso in cui si trovano costretti ad assicurarsi anticipatamente la prova dell'onestà e in virtù di tanto vengono a trovarsi esposti ai violenti e spregiudicati attacchi degli avvocati difensori dei mafiosi, i quali sfruttano gli inconvenienti commissivi od omissivi determinati dall'azione dei mafiosi, per rivendicare in modo impegnato raffinato ed appassionato il rigoroso rispetto di tutte le norme procedurali che garantiscono e presidiano il diritto dei cittadini, e così la mafia attraverso la prodigiosa tecnica di esertissimi difensori, finisce essa con l'erigersi a vestale della legge.

In un gravissimo procedimento è accaduto che la dichiarazione accusatoria di un teste di accusa, dalla Polizia indotto a parlare, a rompere l'omertà - caso infrequente ma non rarissimo - ebbe luogo in presenza di ben sette - dico sette - tra ufficiali e sottufficiali dei CC., anche di un ufficiale superiore dell'Arma, senza che nessuno di essi avesse proceduto a verbalizzare quella importantissima deposizione; ed ancor più è accaduto che nel suc-

5.

cessivo rapporto dell'Arma alla Procura della Repubblica non venne neppure menzionata e data informazione di sorta sulla esistenza di quella testimonianza diretta, oculare.

Grave inosservanza formale, questa sovradetta, che ha prestato il destro alla difesa per tuonare contro siffatta prassi trovando accoglimento nel magistrato che ha prosciolto i rei con formula dubitativa, nonostante che tutti fra sottufficiali e Ufficiali dei CC. avessero deposto con giuramento in udienza sulla realtà di quella testimonianza non verbalizzata, naturalmente poi ritrattata; e il Magistrato nel pronunciare quel proscioglimento è stato di aspra severità nel censurare quanto sopra descritto, senza però essersi posto affatto l'interrogativo se a tante inosservanze quei pubblici ufficiali non avessero ritenuto di ricorrere per esigenza della loro attività euristica, e cioè per evitare che una verbalizzazione spaventasse il testimone sospingendolo subito dopo alla ritrattazione o per la speranza di assicurarsi nel frattempo il sussidio di qualche altra testimonianza in modo da salvaguardarsi dal rituale infortunio della ritrattazione e conseguente accusa di aver estorto attraverso la pressione e intimidazione, derivando il concerto dalla così numerosa presenza di ufficiali e sottufficiali.

Che le difficili condizioni di lavoro della Polizia richiedano di necessità un adeguato metodo di lavoro è cosa ovvia, onorevoli Colleghi, ma è anche ovvio che qualunque possa essere la eccezionalità e difficoltà della condizione, dev'essere sempre rispettato il limite stabilito dalla Legge.

Resta però il fatto che il Magistrato nel prosciogliere con formula dubitativa ha deplorato con aspri termini le deficienze dell'operato della Polizia, ed aveva ed ha il pieno diritto e dovere di farlo, ma resta il rilievo che a così rovente censura sia pervenuto senza aver neppure affrontato uno sforzo critico per ricercarne le ragioni e valutare queste nel loro sostanziale

6.

e approfondito aspetto.

Ma tali anomalie, ed anche violazioni, nell'operato della Polizia Giudiziaria, in realtà affermate con alterna vicenda fra i Magistrati dei vari gradi del processo, non si può affatto dire che caratterizzino il metodo di lavoro della Polizia Giudiziaria in quella zona della Sicilia, sicchè non vi è ragione per soffermarsi oltre - per ora, si badi sul metodo di lavoro della Polizia in Sicilia, ^{che} non differisce granchè dalla normale prassi della Polizia Giudiziaria in tutto il territorio dello Stato.

Nell'impostazione e svolgimento del suo lavoro la Polizia in quella zona della Sicilia è naturale che dia importanza decisiva alla natura mafiosa del delitto e proceda all'investigazione e acquisizione delle prove tenendo presente tale concreta realtà e non già nel suo lontano aspetto sociologico, quanto perchè la mafia - come si è detto - mentre è la matrice del delitto essa sempre si inserisce quale elemento turbativo nell'acquisizione delle prove, sicchè il valore del materiale probatorio, non può non ricevere acquisizione particolare da questa duplice particolare presenza della mafia.

L'elemento mafioso pertanto non rappresenta un presupposto astratto, nè un elemento di prevenzione, ma un dato concreto ben valutato per la illuminazione e intelligenza del materiale probatorio.

Se vi è un elemento che differenzia l'operato della Polizia in Sicilia da quello svolgentesi nell'altro e intero territorio della Repubblica, esso è ravvisabile nel fatto che fuori della Sicilia, la Polizia, per la natura per lo più casuale dei delitti, per la scarsa ed eccezionale presenza di organizzazioni criminose, e tanto meno capaci di penetrare e inserirsi nel corso delle indagini, procede alla acquisizione del materiale probatorio valutando questo per quel che appare, e non per i valori critici che deriva-

7.

no dal fatto di riflettere la presenza di una eccezionale realtà, tale anche in sede processuale.

E tale presenza è e dev'esser valida sia per la Polizia Giudiziaria che per l'Autorità Giudiziaria perchè se è pur vero che è profonda la diversità della funzione ed in parte anche del metodo di lavoro, è anche vero che quella particolare duplice presenza è e deve essere importantissima per entrambi, anche se in misura diversa e valutabile con metodo diverso.

E se la Polizia può anche darsi che possa talvolta eccedere nel riconoscere tale importanza e la rifletta troppo nella valutazione del materiale probatorio, è anche vero - ed è qui il nodo - che l'Autorità Giudiziaria eccede in senso opposto con l'atte- nuare disconoscere o negare e comunque sempre col posporre e limi- tare alla verifica della casuale, l'importanza di quella presenza, e cioè i valori critici da essa sorgenti.

E' su questo nodo che si accentra, come si vedrà documen- talmente, il "vizio" ricorrente della insufficienza di prove.

AVVOCATI

L'attività degli avvocati difensori non può essere ogget- to di rilievi critici, pur essendosi verificato in un grave proce- dimento che un difensore, nel pieno delle indagini, abbia consenti- to di ricevere nel suo studio, unitamente ai propri clienti mafio- si, congiunti dell'imputato detenuto, l'unico teste di vista dopo che quest'ultimo aveva deposto in Caserma, e il difensore si fosse premurato di registrare su filo magnetico la dichiarazione del te- ste, risultante dal dialogo con l'avvocato, di aver deposto in sen- so accusatorio a causa di violenze e minacce del CC.

Lo stesso avvocato risulta aver convocato nel suo studio, e nella stessa circostanza, anche tre testimoni, tre civili chia- mati dai carabinieri ad assistere e firmare il verbale di deposi-

zione del sovradetto teste, ed averli interrogati appunto sul contenuto di quella deposizione accusatoria, provvedendo dopo a presentare al G.I. un esposto denunziante l'attività intimidatrice e violenta dei CC. su quell'unico teste oculare.

Il Magistrato di primo grado ebbe a prosciogliere con formula dubitativa motivando soprattutto con la scorrettezza e illiceità dell'operato della Polizia Giudiziaria.

A parte il fatto che l'Arma aveva denunciato il difensore per tale sua attività, e che il Magistrato l'aveva prosciolto perchè il fatto non sussiste, formula mutata in appello in quella del fatto non costituisce reato, per l'assenza di dolo, vi è da rilevare che la ingenuità o sprovedutezza del difensore, affermata nella sentenza di appello, rappresenta un fatto senza precedenti, sicchè sarebbe colposo il ravvisare in quel singolo episodio il sintomo di un'attività forense generale: mi consenta la Commissione di menzionare qui in quest'autorevole consesso un giovane avvocato di Bari, Pietro La Forgia, che investito dal Presidente della Corte di Assise del mandato di difensore di ufficio in un processo mafioso, appena appresa la natura del processo ebbe, a viva voce, a sollecitare ed ottenere l'esonero dal mandato ufficio, da lui apertamente proclamato in contrasto con la sua coscienza "non intendendo mai nella mia vita partecipare alla difesa in delitti di mafia".

Questo episodio ho voluto citare per documentare la sensibilità dell'ambiente forense, anche se per dovere ontologico, oltre che d'obbligo di legge, l'avvocato abbia sempre il dovere di accettare il mandato difensivo.

E' da tener presente che gli avvocati in Sicilia che praticano l'attività penalistica, se non dovessero accettare la difesa in processi mafiosi, vi è da credere che si condannerebbero all'inerzia, il che non può certamente nè pretendersi nè ipotizzarsi dovendo ogni imputato avere un difensore e dovendo il difensore pre

stare la sua opera in ogni processo, a prescindere dalla sua natura.

Pur tuttavia va rilevato che una progrediente e lunga prassi difensiva in processi mafiosi, in verità alternata anche dalla rappresentanza e difesa da parte civile, non possa oggettivamente non determinare un rapporto fiduciario ma non vi è ragione di sorta per ritenere che quel difensore abbia perso o perda la sua originaria caratteristica fino a degenerare fuori dall'ambito della prestazione difensiva, per consuetudinaria che essa possa essere divenuta.

E' dovere più che diritto dei difensori utilizzare o escogitare ogni elemento del processo, certamente non suggerirne o partecipare alla sua artificiosa creazione, che possa prestarsi all'esigenza difensiva, e soprattutto rivendicare il più rigoroso rispetto delle norme legali presidianti i diritti del cittadino di fronte all'operato della Polizia e del Magistrato, e la Commissione non può che compiacersi che in Sicilia tale compito difensivo sia egregiamente svolto.

D'altra parte non può costituire oggetto di rilievo critico che illustri giuristi di statura nazionale, prestino il fastigio della loro toga nella difesa dei delitti di mafia, anche i più efferati o i più conturbanti l'opinione pubblica, perchè la ragione di quel fastigio risiede proprio nel fatto che quegli autorevolissimi difensori prestino la loro ambita opera lì ove maggiore e più acuto è il pericolo per il cittadino di perdere la propria libertà, e non già nei casi che quel cittadino abbia fondata ragione di prevedere come assai probabile il proprio proscioglimento.

Nè può muoversi appunto critico al fatto che spesso autorevolissimi esponenti del mondo forense e dottrinale consentano di passare indifferentemente dalla difesa all'accusa privata e viceversa in gravi processi mafiosi, perchè il libero trasferimento

./.

della prestazione difensiva appartiene istituzionalmente all'esercizio dell'attività forense, all'istituto stesso della libertà tanto è che se tale libertà la sia riscontra riconosciuta e praticata dagli avvocati anche nel medioevo, non vi è ragione di sorta di non apprezzarla nell'epoca attuale.

Questa perplessità critica sulle libere evoluzioni dei grandi giuristi tra difesa e accusa è sempre stata, e risale ai secoli tanto che dal Croce si apprende che il fatto che "circa i maggiori dei grandi giuristi dei secoli passati si facevano riserve dagli storici e si rammentava che Andrea d'Isernia e Bartolomeo di Capua avevano, di volta in volta, e indifferentemente difeso il fisco contro i baroni e i baroni contro il fisco".

La posizione giusta pare che in materia debba invece essere quella di trarre vantaggio dalla autorità di dottrina ed esperienza di quei giuristi per fermare l'attenzione su qualche loro considerazione o impostazione, quando questa appaia ricca di saggezza, di valore permanente, trascurando del tutto l'aspetto contraddittorio del libero trasferimento della toga poichè spetta al mondo forense il diletteoso compito di rilanciare quelle autorevoli considerazioni o giudizi sui loro autori man mano che vengano ad alternarsi da una riva all'altra.

Non esiterò infatti, in prosieguo, a citare qualche considerazione critica - molto saggia - sulla disposizione del Giudice nella valutazione delle prove in siffatti processi senza nessuna preoccupazione sul successivo mutamento di quel giurista nel suo schieramento in altri processi mafiosi, perchè quel che conta è il valore di quella considerazione e non la posizione successiva del suo formulatore.

L'attività defensionale dei processi mafiosi denuncia peraltro alcune caratteristiche; una^{la} si ravvisa nel costante sforzo della difesa nell'inalberare il vessillo dei diritti del cittadino per il rispetto di tutte le norme, soprattutto processuali,

./.

e nell'esigere pertanto particolare censura da parte del Magistrato sull'operato della Polizia Giudiziaria; ed è evidente che nell'asolvere tale compito la difesa si avvalga di ogni elemento offerto dal materiale probatorio, il quale peraltro - ed è qui il punto - è sempre un materiale all'uopo predisposto o preparato dall'ambiente mafioso, sicchè oggettivamente dietro il sacro vessillo degli inconcussi diritti del cittadino, si ritrovano gli interessi della mafia e la sua infaticabile, espertissima opera di penetrazione e inquinamento della legale attività d'investigazione sia da parte della Polizia che dell'Autorità Giudiziaria.

E' un'altra però la caratteristica più importante sull'attività difensiva nei processi della mafia, ed in essa si concentra l'impostazione metodologica della difesa, impostazione suggestiva e richiedente tutta una particolare tecnica difensiva.

Il fulcro sul quale essa poggia tutto l'argomentare sta nel dimostrare, con una raffinata critica, e nel denunciare con il più appassionato impegno, che sia la Polizia che l'accusa, pubblica e privata, pretendono di attribuire alla natura mafiosa del delitto, per altro sempre respinta, una capacità una funzione di integrazione del materiale probatorio, per colmarne lacune, deficienze e contraddizioni, e nel rivendicare dal Magistrato di avviarsi alla valutazione del materiale probatorio in modo scevro o dissociato dagli aspetti mafiosi del delitto, incidenti - come si è già detto - sia sulla determinazione di esso che sul processo investigativo od anche istruttorio. La difesa cioè tende col massimo sforzo che il materiale probatorio debba essere valutato dal magistrato come se la mafia non c'entri o non ci sia entrata per nulla, nè come presenza generatrice del delitto, nè come presenza turbatrice dell'acquisizione delle prove su di esso.

Tutta l'abilità difensiva si concentra e si dispiega su tale punto, di estremo valore metodologico e l'esito dei processi in esame informa che, sia pur con alterna sorte fra i due gradi

./.

di giurisdizione di merito, tale impostazione è assai spesso portata al successo con la definizione dubitativa dell'esame giudiziale.

Il Magistrato in Sicilia spesso attratto da tale impostazione, finisce col riservare e riversare tutto il suo acume critico più che sul comportamento degli imputati e dei loro testi, tutti mafiosi, sulle lacune e contraddizioni e incertezze delle parti lese e dei testi di accusa, e di conseguenza sull'operato della Polizia, oggetto di deplorazioni e censure giudiziaria per avere troppo fatto prevalere l'elemento mafioso, quasi ad integrazione dell'elemento probatorio. E su tale impostazione metodologica che celebra i suoi nefasti la formula "per insufficienza di prove".

A tal punto è evidente che il problema della tradizionale alta ricorrenza di tale formula, s'identifica in quello del metodo d'impostazione del lavoro del Magistrato nei confronti di quello della Polizia Giudiziaria, partendo non più dal presupposto di voler attribuire un uniforme metodo di lavoro, essendo ovvio che i due istituti operino con un metodo logico diverso, dovuto alla diversità delle funzioni, ma partendo dalla necessità di riscontrare se nei due metodi logici si riscontrino, nel loro interno, un vizio od errore tale da portare al lamentato inconveniente.

Ed in questo "vizio" ed "errore" ha una autorevolissima collocazione, come si è visto, l'attività difensionale.

./.

- AUTORITA' GIUDIZIARIA -

Che il magistrato giudicante - ligio al presidio civile della certezza probatoria - debba essere sempre vigile e critico nel valutare il materiale probatorio acquisito e ad esso offerto dalla Polizia Giudiziaria, è naturale ed è sempre da esigere perchè sarebbe un disastro per la società, per tutto l'ordinamento giuridico e democratico, se tale vigilanza critica del magistrato dovesse attenuarsi.

Che il Magistrato giudicante, in una zona in cui l'attività euristica della Polizia, ^{sia più complessa} anche se per ragioni estranee alla capacità di quest'ultima, perchè troppo impegnata od esposta a difficoltà esterne, avverta la necessità di essere particolarmente vigile per evitare che siano accolte risultanze lacunose o contraddittorie troppo frettolosamente acquisite, e che pertanto avverta la necessità di difendere la propria obiettività e serenità di giudizio da impostazioni poliziesche troppo affrettate e sincopate, è da riconoscere come dovere e merito del magistrato.

E che il magistrato sia esplicitamente severo ed aspro nel censurare la Polizia giudiziaria ogni qualvolta la legge risulti da questa violata, è molto da plaudire come benemerita e garanzia di difesa di un grande bene comune; ma quando tali censure e deplorazioni convergano soltanto, prevalentemente, in una ristretta e tipica zona, e si rilevano formulate in modo inconsueto alle tradizionali prassi giudiziaria italiana, e ricorrenti in numero ancor più inconsueto, e quando poi si constati che talvolta quelle censure risultino essere state ingiuste e infondate per la successiva proclamazione di insussistenza dei fatti che le avevano autorizzate, e che dall'altra risulti che l'influenza della mafia

traspare dalla stesura stessa della sentenza, dalla tecnica delle sue motivazioni, come in concreto si documenterà, allora è evidente che il problema della eccessiva ricorrenza della formula dubitativa, è di natura diversa, e che il punctum dolens non sta tanto nella negligenza o zelo, omissivo o commissivo della Polizia giudiziaria, ma nella sovradenunciata inversione metodologica spesso adottata dal Magistrate, in maniera implicita od anche proclamata, e per ultimo nelle ragioni di fondo che sospingono quel magistrato a giudicare alla luce di quella deviazione metodologica tanto ambita e sollecitata dalla difesa.

L'inversione o deviazione dell'impostazione metodologica e cioè la disposizione a valutare gli elementi probatori in modo distaccato dalla illuminante presenza di quel tipo di realtà, penetrante e avviluppante anche il procedimento giudiziario stesso, ha portato assai spesso il Magistrate. come si vedrà in casi conclamanti, a qualificare inattendibili le denunce od accuse delle parti lese perchè tardive, monche e contraddittorie, laddeve la pur prudente presenza di quella realtà sarebbe valsa ad informare che quelle tardività, insufficienze e contraddizioni od anche ritrattazioni palesano e documentano esse stesse il valore profondamente turbativo dell'azione, dell'influenza diretta e indiretta della mafia nel corso stesso del processo.

La posposizione della presenza mafiosa e la sua collocazione in un momento logico successivo alla valutazione degli elementi probatori, quale elemento utile soltanto al termine della sentenza ai fini della verifica di un eventuale causale mafiosa, rappresenta il varco attraverso il quale passa trionfalmente la bene sperimentata tecnica difensiva, la quale si riassume appunto nella costante rivendicazione della serenità ed obbiettività del giudice realizzabile appunto - secondo il costante disegno difensivo, col procedersi alla valutazione degli elementi probatori

nel modo più dissociato possibile dalla pesante presenza della realtà mafiosa.

Tesi questa, della rivendicata serenità del giudice, suggestiva ma insidiosa purchè rivolta a nascondere che quel che viene rivendicato non è la serenità del magistrato - presidio indispensabile al suo giudizio - ma è l'astrazione dalla realtà, il che rappresenta illusione e autoinganno di procedere con serenità.

Deve infatti riconoscersi saggezza soltanto in quel giudice che nel vagliare parole, gesti e comportamenti si dimostra dispiegato a trarre tutti i valori critici che la particolarità della realtà a lui offre, essendo evidente che quelle stesse parole, atti e gesti e comportamenti possano offrirsi a diversa valutazione se dissociati o anteposti alla presenza di quella caratteristica o pregnante realtà.

E' grazie all'ottenimento di siffatta insidiosa impostazione metodologica che la difesa - sotto il vessillo della serenità e della obbiettività, riesce a screditare ed anche ad incidere sul dolore e la paura delle parti lese ed a far passare quali "propalazioni", gergo giudiziarie riscontrate soltanto nei processi mafiosi, le timide e contraddittorie indicazioni di parti lese e testi, e finanche le chiamate in correità.

In tal modo le parti lese ed i testi di accusa invece di sentirsi incoraggiati e sospinti dal Magistrate a parlare e ad informare, ad assolvere sempre più liberamente il loro dovere di coscienza,

vengono invece a ricevere proprie dal Magistrate colpi di arresto nel loro timido inizio a rompere l'antica consuetudine all'omertà.

./.

In tal modo la difesa dei mafiosi, collezionando e denunziando acriticamente nei confronti della realtà, lacunosità incertezze e contraddizioni, rimastè tali appunto perchè non rischiarate dalla piena realtà, riesce a contrapporre le prove di discarico, tra le quali i famosi alibi, e cioè tutto un materiale organizzato e inserito dalla constroistruttura privata.

Una volta accettata tale inversione o deviazione metodologica etolta dalla analisi degli elementi probateri la luce rinveniente dalla particolare realtà, presenza indispensabile a cementare e attribuire valore unitario a tutte le tergiversazioni, tardanze, contraddizioni e ritrattazioni, quel magistrato finisce inavvertitamente con l'essere trascinato dal viziato metodo di lavoro, a comprovare tutto il suo acume critico sulle parti lese, sui testi di accusa, sugli organi di Polizia, e pur dichiarando di non riscontrare compiutezza e precisa corrispondenza alla realtà degli alibi ed a tutto il materiale probatorio accumulato dalla difesa, appreso ormai su un terreno confuso ed incerto, il Giudice si avvia a valutare la natura mafiosa dello evento con una predisposizione critica e negativa dell'accusa pervenendo a ricercare in modo astratto la corrispondenza di una eventuale causale mafiosa nella realtà; e così si leggono in sentenze accurate disamine astratte su altre ipotesi di causali che se anche mafiose vengono ritenute provenienti da altri ambienti di mafia, il tutto sottilmente ipotizzate con l'inevitabile conclusione dubitativa del giudizio, meta purtroppo di ogni ben congegnata difesa della mafia.

Ed è da tale impostazione metodologica che deriva la necessità per il magistrato di soffermarsi con il più acuto sforzo critico sull'operato della Polizia, senza aver prima esaurite e neppur tentate ogni sforzo critico per verificare se il deplorato comportamento di essa non sia stato condizionato o determinato

./.

da necessità dello stesso compito euristico, dalle difficoltà sovrapposte dalla stessa mafia, pervenendo così all'edificante risultato che il già difficile lavoro degli organi di Polizia è reso ancor più difficile se non compromesso e dissolto addirittura dagli stessi pronunziati dall'Autorità Giudiziaria, con perniciosi effetti sull'animo degli agenti ed ufficiali della Polizia Giudiziaria, perchè delusioni così cocenti possono spingere sì all'inerzia ma anche alla deviazione, come purtroppo è da rilevarsi nel caso del Commissario di P.S. dott. Tandej, come in concreto si vedrà.

Su altre e non meno conclamante e deludente procedimento è accadute che tale impostazione metodologica non è che sia stata seguita più o meno inavvertitamente, inconsapevolmente, risultando invece che sia stata proclamata la via giusta, la via maestra per l'indagine, e il passaggio in giudicato del pronunziato dubitativo è da attribuirsi al fatto che il Procuratore Generale nel suo ricorso si sia disperso in una serie di rilievi critici, giusti sì ma troppo legati al merito, laddove il punto centrale vulnerabile di quel tipo di sentenza di proscioglimento stava nell'impostazione logica di tutta l'indagine, sì come risultante dalla motivazione.

Ed è da rilevare che il Giudice di Appello, che quella formula dubitativa ebbe a formulare riformando la precedente sentenza di condanna emessa dal primo Giudice, rimproverava a quest'ultimo di aver troppo fondato il giudizio sulla realtà mafiosa dell'evento.

Ora su tal punto occorre informare la Commissione che se quel primo Giudice si era troppo soffermato sulla illustrazione di quella realtà, ed in modo veramente assai pregevole, sì da potersi affrire a qualche rilievo critico, il Giudice di appello invece di limitarsi a ridimensionare criticamente qualche aspetto, ha esplicitamente affermato essere sulla giusta via col procedere

6)

22

a rovescio, cioè con l'avviarsi preventivamente alla disamina della prova specifica in modo disgiunto e dissociato dai valori critici rinvenenti dalla realtà mafiosa.

L'aver rinviato al termine della valutazione delle prove specifiche e limitato soprattutto ai fini della ricerca della causale, la presenza e natura mafiosa del processo, ha inevitabilmente portato il Giudice di appello ad sperimentare tutta la sua capacità critica sull'operato di un intero collettivo di ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri, disatteso per una anomalia formale, mancata verbalizzazione della unica deposizione testimoniale di accusa e mancata informazione di essa al Procuratore della Repubblica, nonostante che tutti quei pubblici ufficiali di Polizia Giudiziaria avessero confermato in udienza con giuramento la realtà di quella deposizione.

La deludente esperienza di tal processo conferma che la astrazione dalla realtà del delitto, realtà che per i delitti di mafia è duplice perchè sempre riflettentesi financo nel corso delle investigazioni e degli accertamenti giudiziari, non rappresenta affatto una condizione di serenità, come si è detto, ma una condizione di automutilazione, totale o parziale, dai valori critici sorgenti da quella realtà, validissimi invece a contribuire alla più chiara più approfondita intelligenza del materiale probatorio.

E qui - onorevoli colleghi - col lamentare i gravissimi deviatori effetti del vizio di impostazione logica dell'indagine giudiziaria, istruttoria^o/dibattimentale, non si intende affatto richiedere che la presenza di quella realtà debba valere ad integrare la eventuale deficienza probatoria, ma si intende esigere il rispetto di una norma elementare nell'impostazione del giudizio: la presenza della realtà e di tutti i suoi valori critici.

Soltanto la piena approfondita intelligenza di tale grave presenza, può valere a far comprendere il significato ed il valore delle lacune, a dissolvere le contraddizioni, a chiarire la ragione della loro apparenza.

Col citato pronunciato, sostanzialmente le parti lese e i testi di accusa sono stati rimproverati di aver parlato tardi, poco e male, laddove l'intelligenza unitaria di tali aspetti, rinvenibile soltanto dalla approfondita conoscenza della realtà ambientale, prima durante e financo dopo il delitto, rappresenta l'unica via la più sana e sicura per superare tutte le difficoltà.

In questa sede non si intende rivolgere al magistrato alcuna sollecitudine a fissare tutta la sua attenzione sul bosco e soltanto su di esso, e a trascurare di soffermarsi sui singoli alberi, ma s'intende richiamare la necessità che nell'esame di ogni singolo albero si debba tener sempre presente il fatto che esso si trovi inserito in quel tipico bosco, la presenza del quale vale indubbiamente a dar ragione di limiti, contorcimenti e difetti non soltanto di ogni singolo albero ma di tutto il materiale accumulatosi alla sinistra ombra di quel bosco.

Un grande maestro di metodologia - il Croce - ammonisce infatti a "non essere troppo curiosi a scoprire contraddizioni... ma di badare a cogliere l'interna logica e il pensiero informatore col quale metodo le contraddizioni di solito si diradano.." e qualifica "prenditori di cantonate" quanti si compiacciono di trarre giudizio negativo dalla collezione ed elencazione di numerose contraddizioni.

Pertanto non esite affatto a condividere l'assunto di un grande giurista - il prof. De Martine - che quale accusatore private nel processo Triele richiedeva testualmente "la decisione non può ispirarsi al metro comune della prova". Si tratta invece di assicurare la migliore efficienza del metro della prova beb mutilandole della ricchezza che proviene dalla approfondita conoscenza della realtà ante e post delictum di ogni singolo delitto mafioso.